



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

CAMPAGNA BILANCI 2022

**protocollo approvato dal Conservatore della Camera di
Commercio di Firenze**



Elenco degli argomenti trattati in questa guida

	Pagina 1/2
Soggetti obbligati al deposito del bilancio	4
Casi particolari di obbligo di deposito bilancio ed esclusioni	5
La Tassonomia	6
Predisposizione dei documenti e soggetti legittimati alla presentazione	7
Deposito presentato dall'amministratore/liquidatore	8
Deposito presentato dal professionista incaricato iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili	9
Deposito da parte del notaio	10
Errori frequenti:	
- il bollo: dimenticanza dell'indicazione	11
- la sottoscrizione della distinta	11
- la sottoscrizione del verbale di assemblea	11
- la distribuzione utili: mancanza registrazione all'Agenzia delle Entrate	12
- il bilancio consolidato: mancanza del preventivo deposito del bilancio esercizio	12
Errori frequenti sull'elenco soci	13
Come rimediare agli errori:	
- reinvio: correzione del deposito prima dell'evasione	14
- rettifica: correzione del deposito dopo l'evasione	15
Casi particolari:	
- la società in liquidazione	16
- la fusione: società che cessano per fusione prima dell'approvazione del bilancio	17



Elenco degli argomenti trattati in questa guida

	Pagina 2/2
- la scissione: società che cessano per scissione prima dell'approvazione del bilancio	17
- il deposito dei bilanci gli anni precedenti	18
- il deposito dei bilanci non approvati di società in liquidazione e non in liquidazione (progetto di bilancio)	18
- il trasferimento di sede	18
- il deposito dei bilanci con verbali di approvazione con omissis	18
- il deposito dei bilanci della società di capitali trasformata in società di persone	18
- il deposito bilanci della società di persone trasformata in società di capitali	18
- il deposito del bilancio sociale e l'attestazione dei sindaci	19
Casi particolari dell'elenco soci:	
- la rettifica dell'elenco soci	20
- il deposito dell'elenco soci dei CONFIDI	20
Casi particolari: bolli e diritti	21
Casi particolari: normativa della trasparenza e art. 116 TUIR	22
Adempimenti ulteriori collegati al bilancio: permanenza requisiti	23
Sanzioni	24
Memo	25
Informazioni, urgenze e assistenza tecnica	26



Soggetti obbligati al deposito del bilancio

SOGGETTO OBBLIGATO	TERMINE
S.P.A. , S.A.P.A. , S.R.L., Soc. Cooperativa, Soc. benefit, Start Up Innovativa, Incubatori Certificati e PMI Innovativa, Soc. creditizia e/o finanziaria comunitaria con sede in Italia, Soc. creditizia e/o finanziaria extra comunitaria con sede in Italia, Consorzi CONFIDI, Consorzi per l'internazionalizzazione	entro 30 giorni dalla data del verbale di assemblea di approvazione del bilancio
Consorzi, Contratti di rete di imprese	entro 2 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale (solo situazione patrimoniale)
Società estere con sede secondaria in Italia	nessun termine
G.E.I.E.	entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Aziende Speciali, Istituzioni di Enti Locali e Consorzi tra Enti Locali	Entro il 31 maggio
Bilancio consolidato (per i soggetti che vi sono obbligati)	contestualmente al bilancio d'esercizio
Bilancio sociale (per i soggetti che vi sono obbligati)	entro il 30 giugno



Casi particolari di obbligo di deposito bilancio ed esclusioni

- 1) **Sono obbligate** al deposito del bilancio le società:
 - in accordo di ristrutturazione dei debiti
 - in concordato preventivo
 - in procedura di composizione negoziata

- 2) **Non sono obbligate** al deposito del bilancio le società:
 - in fallimento
 - in concordato fallimentare
 - in liquidazione coatta amministrativa
 - in amministrazione straordinaria

- 3) **Non sono obbligati** al deposito i soggetti only REA, ad esclusione degli enti operanti nel settore musicale.

- 4) **Sono obbligati** al deposito del bilancio **nel formato XBRL**:
 - le società quotate in mercati regolamentati dal bilancio d'esercizio 2021.
 - i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (DM Finanze 20/08/21 art. 6 c.1 l.b)



Presentazione del bilancio: la TASSONOMIA

Per il 2022 é **confermata** la tassonomia versione **2018-11-04** da utilizzare obbligatoriamente per la formazione delle **istanze XBRL** (tranne casi di esonero espressamente previsti)

Esercizio	Tassonomia
Inizio esercizio prima del 1/1/2016	versione 2015-12-14
Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poi	versione 2018-11-04

Le tassonomie diverse da quelle sopra indicate **sono dismesse e non più utilizzabili e pertanto la pratica è automaticamente bloccata dal sistema e non protocollata.**

La versione 2018-11-04 è disponibile sul sito dell' Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia.



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese

Predisposizione documenti e soggetti legittimati alla presentazione

La pratica deve contenere:

1. BILANCIO: **in formato XBRL**
2. ALLEGATI al bilancio: **in formato PDF/A**

Ogni documento **allegato** deve:

- a. contenere la denominazione e il codice fiscale/numero d'iscrizione al Registro Imprese
- b. riportare la dichiarazione relativa all'assolvimento del bollo in forma virtuale (tale dichiarazione può essere contenuta in distinta). Gli estremi dell'autorizzazione al pagamento del bollo virtuale della Camera di Commercio di Firenze è: aut. n. 10882/2001/t2 -13/03/2001;
- c. Contenere le eventuali dichiarazioni richieste in relazione alla forma dell'atto e/o al soggetto firmatario

In particolare il **verbale di approvazione** deve contenere:

- a. La data di convocazione dell'assemblea
- b. La data di chiusura dell'esercizio del bilancio da approvare
- c. L'avvenuta approvazione del bilancio con la rispettiva data
- d. L'eventuale distribuzione di utili con gli estremi della registrazione

Tutti i documenti, bilancio e allegati, devono essere firmati digitalmente.

I soggetti legittimati alla presentazione sono:

1. L'amministratore/liquidatore della società
2. Il professionista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, incaricato ai sensi art. 31 commi c. 2 quater e 2 quinquies L. 340/2000
3. Il notaio che sottoscrive utilizzando il certificato di firma di «funzione» (certificato di ruolo)

ATTENZIONE

Dal 1 APRILE 2022 non vengono più accolte le pratiche di deposito bilancio presentate attraverso la
la procura conferita ai sensi dell'art. 38, comma 3- bis del D.P.R. 445/2000.



Deposito da parte dell' AMMINISTRATORE - LIQUIDATORE

Documento	Chi deve firmare digitalmente	Dichiarazione conformità
DISTINTA	amministratore/liquidatore	no
BILANCIO (prospetti contabili e Nota integrativa) in XBRL	amministratore/liquidatore	no
ALLEGATI		
<ul style="list-style-type: none"> duplicato informatico in PDF/A (originale) 	tutti i sottoscrittori	no
<ul style="list-style-type: none"> copia per immagine, cioè SCANSIONE del documento cartaceo, in formato PDF/A di un documento originale 	amministratore/liquidatore	<p>Sì. Inserire questa dichiarazione:</p> <p>Il/La sottoscritto/a ... nato/a ... il ... dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 D.P.C.M.1 3 novembre 2014.</p>
<ul style="list-style-type: none"> copia informatica in pdf/a del documento word (i firmatari devono apparire con l'indicazione «nome e cognome») 	amministratore/liquidatore	<p>Sì. Inserire questa dichiarazione:</p> <p>Il/La sottoscritto/a ... nato/a ... il ... dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.</p>



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese

Deposito da parte del PROFESSIONISTA iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Documento	Chi deve firmare digitalmente	Dichiarazione di conformità
DISTINTA	Professionista incaricato	Sì. Nel modello note XX inserire questa dichiarazione Il sottoscritto...iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ...al n. ...dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento come previsto dall'art. 31 della L. 340/2000
BILANCIO (prospetti contabili e Nota integrativa) in XBRL	Professionista incaricato	Sì. Inserire questa dichiarazione «Il sottoscritto...ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società».
ALLEGATI		
• duplicato informatico in pdf/a (originale)	Tutti i sottoscrittori	No
• copia per immagine (scansione) in formato pdf/a di un documento originale	Professionista incaricato	Sì. Inserire questa dichiarazione «Il sottoscritto...ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società».
• copia informatica in pdf/a del documento word (i firmatari devono apparire con l'indicazione «f.to nome e cognome»)	Professionista incaricato	Sì. Inserire questa dichiarazione «Il sottoscritto...ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinques della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società».



Deposito da parte del NOTAIO

Documento	Chi deve firmare digitalmente	Dichiarazione di conformità
DISTINTA	Notaio che sottoscrive utilizzando il certificato di firma di «funzione» (certificato di ruolo)	No
BILANCIO (prospetti contabili e Nota integrativa) in XBRL	Notaio che sottoscrive utilizzando il certificato di firma di «funzione» (certificato di ruolo)	Sì. Inserire la dichiarazione di conformità resa dal Notaio in forma libera (artt.1-68 ter e 73 l.89/1913 e 1 RDL 1676/1937)
ALLEGATI		
<ul style="list-style-type: none"> • duplicato informatico in pdf/a (originale) 	Tutti i sottoscrittori	No
<ul style="list-style-type: none"> • copia per immagine (scansione) in formato pdf/a di un documento originale 	Notaio che sottoscrive utilizzando il certificato di firma di «funzione» (certificato di ruolo)	Sì. Inserire la dichiarazione di conformità resa dal Notaio in forma libera (artt.1-68 ter e 73 l.89/1913 e 1 RDL 1676/1937)
<ul style="list-style-type: none"> • copia informatica in pdf/a del documento word (i firmatari devono apparire con l'indicazione «f.to nome e cognome») 	Notaio che sottoscrive utilizzando il certificato di firma di «funzione» (certificato di ruolo)	Sì. Inserire la dichiarazione di conformità resa dal Notaio in forma libera (artt.1-68 ter e 73 l.89/1913 e 1 RDL 1676/1937)



Errori frequenti

bollo: mancanza dell'indicazione

Nella distinta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione al pagamento del bollo virtuale. Per la Camera di Commercio di Firenze deve essere indicato:
«bollo assolto in entrata con aut. n. 10882/2001/t2 -13/03/2001»
oppure
se si è titolari di propria autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate:
«bollo assolto all'origine» .
In caso di mancata indicazione, salvo i casi previsti, l'omissione sarà segnalata all'Agenzia dell'Entrate ai sensi dell'art. 19 e 31 c.3 del DPR 26/10/1972 n. 642

sottoscrizione della distinta di presentazione

Nel campo "il sottoscritto" della distinta deve essere indicato il soggetto che **sottoscrive digitalmente la pratica**, cioè l'amministratore/liquidatore, il professionista incaricato oppure il Notaio.

sottoscrizione del verbale di assemblea

Il verbale di approvazione del bilancio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea (o del consiglio di sorveglianza in caso di sistema di amministrazione dualistico).

Per le società a responsabilità limitata il verbale di assemblea è valido anche senza sottoscrizione del segretario (ex art. 2479 bis iv comma).



Errori frequenti

distribuzione degli utili:
mancanza della registrazione
all'Agenzia delle Entrate

In caso di presenza di UTILI d'esercizio è obbligatorio documentare la registrazione:

1. allegando la scansione del verbale, dal quale risulta deliberata la distribuzione degli utili, con il timbro di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
2. **esclusivamente nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate non rilasci in tempo utile il verbale con l'indicazione degli estremi di registrazione**, allegando una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, firmata digitalmente con l'indicazione degli estremi di registrazione oppure una copia della ricevuta di registrazione

Inoltre la distribuzione degli utili deve essere indicata anche nel modello B inserendo un flag nell'apposito campo.

In caso di omissione si procederà a rifiuto della pratica ai sensi dell'art. 65 DPR n. 131/86. L'atto di rifiuto verrà comunicato all'Agenzia dell'Entrate.

bilancio consolidato:
mancanza del preventivo
deposito del bilancio
d'esercizio

Il deposito del bilancio consolidato presuppone il preventivo deposito del bilancio ordinario/abbreviato della società.

Pertanto, dopo aver provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese che devono depositare il bilancio consolidato presentando un'ulteriore pratica con il modulo B e indicando nel modulo xx note **gli estremi relativi al deposito del bilancio ordinario**.

Se il bilancio consolidato è presentato **CONTESTUALMENTE** e nella modalità descritta sopra al bilancio d'esercizio non si applicano né il bollo né diritti di segreteria.



Errori frequenti nell'elenco soci

Elenco soci riconfermato
(codice 508)

Se la SPA non ha variato la compagine sociale è necessario apporre il flag su «508 conferma elenco soci SPA precedente»
Nel caso in cui non venga apposto tale flag si intende che non vi è stata riconferma dei soci e quindi è necessario compilare il nuovo elenco soci.

Mancata indicazione delle
variazioni analitiche nel
modello S per le SPA

Il nuovo elenco soci deve essere compilato indicando la compagine sociale corrispondente esattamente a quella al momento dell'approvazione del bilancio d'esercizio, quindi il modello S deve essere compilato con l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio partendo dalla data di approvazione del precedente e l'indicazione analitica dei trasferimenti annotati nel libro (art. 2435)

REINVIO (correzione del deposito prima dell'evasione)

Per ERRORI
sulla pratica inviata,
ma NON evasa

- La pratica viene messa **in correzione**
- Sull'invio fatto a correzione non sono addebitati i diritti di segreteria né dell'imposta di bollo, che sono già stati pagati nel primo invio da modificare
- Vengono pubblicati esclusivamente i documenti della pratica corretta.



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese

RETTIFICA (correzione del deposito dopo l'evasione)

PER ERRORI MATERIALI

(cioè l'assemblea ha approvato un bilancio o gli atti che lo compongono con errori tali da **non modificare** nella sostanza il bilancio approvato e il risultato di esercizio – ad esempio refusi)

- La pratica deve essere ripresentata **INTERAMENTE**
- è necessario indicare nel riquadro XX NOTE la dicitura “a rettifica del prot. delper.... (specificare l'errore **MATERIALE** per cui si chiede la correzione i motivi della correzione)”.
- la pratica sconta il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo
- il primo deposito (quello di cui si chiede correzione) non può essere annullato e i due protocolli vengono pubblicati entrambi.

PER ERRORI SOSTANZIALI

(cioè l'assemblea ha approvato un bilancio o gli atti che lo compongono con errori tali **da modificare** nella sostanza il bilancio approvato)

- E' necessario procedere alla convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio corretto specificando nel verbale stesso il motivo della riapprovazione
- tutta la pratica, cioè il nuovo verbale di approvazione e tutti gli allegati previsti (senza elenco soci e quindi senza codice 508), deve essere depositata al Registro Imprese entro 30 giorni dall'approvazione
- è necessario indicare nel riquadro XX NOTE la dicitura “a rettifica del prot. delper.... (descrivere i motivi della correzione)”.
- la pratica sconta il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo
- il primo deposito (quello di cui si chiede correzione) non può essere annullato e i due protocolli vengono pubblicati entrambi.

CASI PARTICOLARI

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Le società in liquidazione:

- NON devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione mentre **devono depositare il bilancio d'esercizio ANNUALE** con il formato XBRL ai sensi dell'art. 2490 c.c.
- sono tenute altresì al deposito dell'elenco soci (se s.p.a., s.a.p.a. o società consortili p.a.)
- devono depositare il bilancio d'esercizio annuale al Registro Imprese, approvato dall'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'art.2479 c.c., dai soci.

Nel primo deposito di bilancio successivo alla messa in liquidazione deve essere allegata copia in formato PDF/A della documentazione prevista dall'art. 2487 bis c.3 c.c.:

- una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
- un rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato fino alla liquidazione;
- il verbale di consegna dei suddetti documenti e dei libri sociali.



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese

CASI PARTICOLARI

news

Società di capitali
che cessano per **FUSIONE**
prima dell'approvazione del
bilancio

Tali società non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio.

Qualora l'assemblea della società incorporante abbia provveduto ad approvare il bilancio della società incorporata, il deposito del bilancio della società incorporata potrà essere depositato **quale allegato in formato PDF/A alla pratica di bilancio dell'incorporante.**

news

società di capitali
che cessano per **SCISSIONE**
prima dell'approvazione del
Bilancio

Il bilancio di esercizio delle società di capitali cessate per scissione totale non deve essere depositato successivamente all'estinzione della società, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione dello stesso.

Tuttavia, nel caso in cui le società beneficiarie abbiano provveduto ad approvare il bilancio della società scissa, il deposito potrà essere effettuato con firma digitale di un legale rappresentante di una delle società beneficiarie e potrà essere depositato **quale allegato PDF/A alla pratica di bilancio di una delle società beneficiarie.**



CASI PARTICOLARI

BILANCI ANNI PRECEDENTI	I bilanci degli anni precedenti si accettano con nuova tassonomia, se tecnicamente possibile, e non si accetta nota integrativa pdf/a.
BILANCI NON APPROVATI	<p>I bilanci non approvati si accettano solo per le società in liquidazione, come da indicazione del Giudice del Registro del 2011 (dovranno essere inviati tramite ComUnica con mod. S2 cod. atto A99 ed indicazione nelle note /xx che trattasi di bilancio non approvato - MISE circ. 3689/C del 06/05/2016)</p> <p>Per le società che non sono in liquidazione il PROGETTO DI BILANCIO non può costituire oggetto di pubblicità nel Registro Imprese. Qualora depositato sarà rifiutato.</p>
TRASFERIMENTO SEDE	Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA dove sono iscritte al momento del deposito.
Verbali di approvazione bilanci con OMISSIS	Nel caso in cui il verbale di Assemblea di approvazione dei bilanci contenga parti in "omissis", il verbale deve essere depositato IN ESTRATTO NOTARILE ed il relativo file deve essere firmato digitalmente dal Notaio ai sensi degli artt. 22 e 23 bis del Codice dell' Amministrazione Digitale.
TRASFORMAZIONE di società di capitali in società di persone	Se la trasformazione avviene prima dell'approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio.
TRASFORMAZIONE di società di persone in società di capitali	Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel R.I. l'atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d'esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.

CASI PARTICOLARI: bilancio sociale e attestazione dei sindaci



- ✓ Il bilancio sociale deve essere espressamente approvato nel verbale di assemblea e depositato entro il 30/06 o successivamente entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio d'esercizio
- ✓ Al bilancio sociale deve essere allegata **l'attestazione del collegio sindacale di conformità del bilancio sociale alle linee guida stabilite con DM 4/7/2019** che è obbligatoria per le imprese sociali, ma non deve essere allegata al Bilancio Sociale delle cooperative sociali.
- ✓ Il bilancio sociale va depositato esclusivamente in formato PDF/A



CASI PARTICOLARI: elenco soci

<p>Rettifica dell'elenco soci</p>	<p>Nel caso in cui debba essere effettuata una rettifica dell'elenco soci (ad esempio il caso in cui l'elenco soci sia stato riconfermato, mentre avrebbe dovuto essere depositata la variazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • è necessario procedere al nuovo deposito tramite ComUnica con il modello S indicando nel modulo note/xx i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare. • è necessario indicare nel riquadro XX NOTE la dicitura "a rettifica del prot. delper.... (specificare i motivi per cui si chiede la correzione". • la pratica sconta il pagamento dei diritti di segreteria di € 30,00 e dell'imposta di bollo di € 65,00
<p>Elenco soci dei CONFIDI</p>	<p>Nel deposito bilanci dei Consorzi di garanzia Collettiva gli amministratori devono depositare le modificazioni dell'elenco soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</p> <p>Il deposito dell'elenco dei consorziati è obbligatorio anche se non ci sono state modifiche.</p>
<p>Elenco soci delle SPA – SAPA – SCPA – non quotate (art. 2435 c.2)</p>	<p>Nel caso in cui l'elenco soci venga depositato separatamente dal bilancio si tratta di un nuovo adempimento da effettuare tramite pratica Comunica e per il quale verranno addebitati il bollo e i diritti di segreteria.</p> <p>Inoltre, se la comunicazione dell'elenco dei soci è effettuata oltre i 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 2630 c.c.</p>



CASI PARTICOLARI: bolli e diritti

TIPOLOGIA	DIRITTI €	BOLLI €
Bilancio consolidato (l'esenzione si applica se depositato contestualmente al bilancio d'esercizio e specificato nelle note della distinta gli estremi del deposito del bilancio ordinario)	0,00	0,00
Cooperative sociali L.381/91 (l'esenzione si applica se viene dichiarata la permanenza delle condizioni di mutualità)	32,00	0,00
- Bilancio sociale di cooperativa sociale	32,00	0,00
ETS (enti del terzo settore non imprese sociali)	62,00	0,00
- Bilancio sociale di ETS	62,00	0,00
Start up innovative iscritte nell'apposita sezione del RI (l'esenzione si applica per 5 anni se viene dichiarato al RI il mantenimento del possesso dei requisiti)	0,00	0,00
Incubatori certificati iscritti nell'apposita sezione del RI (l'esenzione si applica per 5 anni se viene dichiarato al RI il mantenimento del possesso dei requisiti)	0,00	0,00
PMI innovative iscritte nell'apposita sezione del RI l'esenzione, solo per il bollo, si applica per 5 anni se viene dichiarato al RI il mantenimento del possesso dei requisiti)	62,00	0,00
Istituzioni di enti locali d. lgs 267/2000 art 114 c.5 bis iscritte REA	62,00	16,00
Società di persone interamente possedute da società capitali	62,00	59,00
Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI	62,00	0,00

CASI PARTICOLARI

Normativa trasparenza e art. 116 TUIR

L. 124/2017

La legge 124/2017 prevede l'**obbligo di pubblicazione** di informazione relative a **sovvenzioni**, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti che esercitano l'attività di cui all'art. 2195 c.c. e che ricevono vantaggi economici superiori a € 10.000,00 **devono pubblicare nella NOTA INTEGRATIVA del bilancio di esercizio** e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni di cui sopra.

A tal fine l'XBRL 2018.11.04 ha predisposto un campo testuale da utilizzare specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto oppure potranno utilizzare nel tracciato della nota integrativa il campo testuale generico disponibile

art. 116 TUIR

In base all'art.116 TUIR, i soci, tutte persone fisiche, di s.r.l. possono **esercitare l'opzione per la tassazione per trasparenza** in luogo della modalità ordinaria in tema di distribuzione degli utili. La scelta, di carattere prettamente fiscale, NON inficia l'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate e, quindi, la modalità di presentazione al Registro Imprese.



Adempimenti ulteriori collegati al deposito di bilancio mantenimento del possesso dei requisiti



<p>START UP INCUBATORI CERTIFICATI e PMI INNOVATIVE</p>	<p>Start up, Incubatori Certificati e PMI innovative devono depositare, separatamente alla pratica di bilancio, tramite ComUnica, gli adempimenti di aggiornamento e di mantenimento del possesso dei requisiti.</p> <p>In mancanza di tale adempimento saranno addebitati bolli e diritti di segreteria.</p>
<p>COOPERATIVE SOCIALI</p>	<p>Tutte le cooperative iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative sono tenute pertanto a compilare l'apposito riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B.</p> <p>Le società Cooperative iscritte nella sezione "COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE" di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., devono dimostrare la permanenza dei requisiti di mutualità prevalente (art. 2513 c.c.) tramite il riquadro "DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE" nel modello B.</p> <p>In mancanza di tale adempimento saranno addebitati bolli e diritti di segreteria.</p> <p>Inoltre deve sempre essere aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.</p>



Sanzioni

in caso di omissione e tardivo deposito art. 2630 c.c.

Se il bilancio d'esercizio viene depositato entro 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo del pagamento liberatorio della sanzione corrisponde è di € 91,56.

Se il bilancio d'esercizio non è stato depositato, oppure viene depositato oltre 30 giorni successivi alla scadenza l'importo del pagamento liberatorio della sanzione è di € 274,66.



MEMO

- ✓ Si raccomanda di tenere il conto Telemaco PAY ben fornito nel periodo dei bilanci per evitare la regolarizzazione all'agenzia dell'entrate.
- ✓ Si raccomanda di controllare che la data del verbale assemblea corrisponda alla data indicata nella distinta dove si riportano i dati del verbale.
- ✓ Si raccomanda, inoltre, di fare attenzione al flag «distribuzione utili ai soci» se non ci sono utili da distribuire.
- ✓ Si consiglia di inserire nelle note della pratica la PEC di chi invia la pratica per eventuali comunicazioni.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

Informazioni, urgenze e assistenza tecnica

- **Per informazioni o urgenze:**

La Camera di Commercio di Firenze si avvale del **supporto specialistico SARI** per informazioni e urgenze su bilanci al link:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi>



Contatta l'assistenza

Nella Home Page cliccare su

Scegliere se chiedere informazioni o urgenze attraverso mail, farsi chiamare o prenotare una chiamata.

- **Per assistenza tecnica** per l'invio telematico:

registroimprese@infocamere.it Tel. **049 20 15 215**.